

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE CULTURA E SPORT	
Servizio sport	sport@regione.fvg.it cultura@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 3422 fax + 39 040 377 4003 I - 34132 Trieste, via Milano19

Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi, ai sensi dell'articolo 6 commi 162-167 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di Stabilità 2024). Anno 2024, emanato con DGR 272/2024. Approvazione della graduatoria degli interventi ammissibili a contributo e dell'elenco degli interventi inammissibili

Il Direttore Centrale

Premesso:

- che con deliberazione n. 272 del 23 febbraio 2024 la Giunta regionale ha approvato - in applicazione dell'articolo 6, comma 162 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di Stabilità 2024) il "Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi, ai sensi dell'articolo 6 commi 162-167 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di Stabilità 2024). Anno 2024;
- che la struttura competente alla concessione dei finanziamenti di cui trattasi è il Servizio sport, che vi provvede mediante la posizione organizzativa denominata "Coordinamento degli interventi di programmazione degli investimenti per l'impiantistica sportiva", al titolare della quale è stata delegata con decreto n. 3890/CULT dd. 28.12.2020 e successive modifiche e integrazioni, la gestione dei pertinenti capitoli di spesa;
- che a valere su detto Bando sono state presentate al Servizio sport n. 43 domande con le rispettive previsioni di intervento, di cui 9 multiple;
- che con nota n. prot. 229798/GRFVG dd. 9 aprile 2024, pubblicata nel sito ufficiale della Regione, il titolare della citata posizione organizzativa ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento valutativo per l'assegnazione dei contributi previsti dal Bando medesimo;
- che sono state svolte le attività istruttorie preliminari dirette ad accertare l'ammissibilità delle domande nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e dei requisiti oggettivi degli interventi presentati;
- che nel corso delle suddette attività:
 - a) a fronte di supposti casi di inammissibilità rilevati dall'ufficio procedente ai sensi dell'articolo 11 del Bando è stato espletato l'adempimento previsto dall'articolo 10 bis della legge 241/1990 nei confronti di **15** soggetti richiedenti, in esito al quale:
 - n. 7 soggetti non hanno fornito riscontro alla comunicazione di preavviso di rigetto e, pertanto, le rispettive domande sono state archiviate;
 - n. 5 soggetti hanno riscontrato alla comunicazione di preavviso di rigetto, non superando i motivi ostativi rilevati dall'Ufficio procedente e, pertanto, le rispettive domande sono state archiviate;
 - 3 soggetti hanno riscontrato alla nota di diniego allegando la documentazione sufficiente a superare il motivo ostativo rilevato inizialmente e, pertanto, sono state riammesse alla fase valutativa;

Premesso altresì che:

- con decreto del Direttore Centrale n. 24446/GRFVG dd. 22/05/2024 si è provveduto, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del citato Bando, a nominare la Commissione prevista per la valutazione degli interventi risultati ammissibili a seguito dell'istruttoria preliminare;
- la Commissione suddetta, resa edotta dei casi di inammissibilità accertati nella fase istruttoria preliminare in conformità con il disposto del citato articolo 10 bis della legge 241/1990, ha proceduto all'esame degli interventi ritenuti ammissibili, applicando i criteri di valutazione fissati dall'articolo 15 e dall'Allegato A) del Bando;
- la Commissione valutatrice si è riunita in un'unica sessione nella giornata di martedì 4 giugno 2024, come da verbale conservato in atti prot. n. 399/P/VERB dd. 13.06.2024;
- ai fini dell'ammissibilità delle spese relative alla domanda di contributo trasmessa dalla ASD Hungry Bears, su richiesta della componente tecnica del CONI FVG, come da verbale in atti, con nota PEC prot. 356354 GRFVG dd. 04/06/2024 l'Ufficio procedente ha richiesto delle specifiche con riferimento agli importi riportati nel computo metrico allegato all'istanza di contributo e, a seguito di riscontro con nota dd. 07/06/2024 assunta a protocollo regionale con n. GRFVG-GEN-2024-0367102-A dd. 10/06/2024, sentiti i componenti tecnici del CONI FVG viene considerata come ammissibile la spesa riportata nel computo metrico presentato in prima istanza;

Considerato che:

- l'articolo 3 del Bando prevede che la dotazione finanziaria per il perseguimento delle finalità del Bando medesimo sono state stanziare risorse per un importo di euro 200.000,00;
- dagli esiti dell'attività di valutazione svolta dalla Commissione, come dal verbale della riunione del 4 giugno 2024, dei 22 interventi valutati, alla data di adozione del presente provvedimento, tenuto conto dello stanziamento di cui al paragrafo precedente:
 - n. 2 interventi sono finanziabili a intera copertura della spesa ammessa (come definita dall'articolo 6, comma 1, del Bando);
 - n. 20 interventi non sono finanziabili per esaurimento di risorse;
 - si riscontra un avanzo di euro 29.203,62 somma non assegnabile ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del bando in quanto l'importo non risulta sufficiente a coprire almeno il 80% della spesa ammessa relativamente all'intervento collocato al n. 7 della graduatoria.
- l'articolo 16, comma 1, del Bando prevede che, a conclusione dell'istruttoria, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, e pubblicato sul sito web della Regione, vengano approvati:
 - a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, degli interventi da finanziare, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, nonché degli interventi ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse;
 - b) l'elenco degli interventi non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità;
- l'articolo 16 comma 2 del Bando dispone che:
 - la pubblicazione della graduatoria nel sito web istituzionale della Regione vale come comunicazione di assegnazione ai soggetti i cui interventi sono stati ammessi a finanziamento;
 - decorsi cinque giorni lavorativi per il Servizio dalla pubblicazione, in mancanza di comunicazione contraria da parte del singolo assegnatario, il contributo si intende accettato;
 - in caso di comunicazione contraria da parte di uno o più singoli assegnatari, si procede allo scorrimento della graduatoria;
- l'articolo 16 comma 3 del Bando dispone altresì che la graduatoria ha validità sino al 31 dicembre 2025 e che anche durante il periodo di validità della graduatoria, gli effetti dell'inserimento nella medesima cessano e si considerano come mai prodotti se, per causa imputabile al soggetto il cui intervento è stato ritenuto ammissibile a contributo, non interviene il decreto di concessione nei termini e nelle forme previsti dal Bando stesso;

- l'articolo 7 comma 7 del Bando dispone che, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo soggetto richiedente, non finanziato o finanziato solo parzialmente.

Rilevato che:

- in fase di approvazione della citata deliberazione n. 272 dd. 23/02/2024, non si è proceduto alla compilazione della scheda aiuti di stato in quanto, al momento dell'adozione della deliberazione, non si avevano gli elementi di dettaglio necessari per effettuare la valutazione in merito alla sussistenza o meno di misure di aiuto di stato;

- a seguito dell'attività istruttoria effettuata sulla totalità delle domande di contributo pervenute e in particolar modo su quelle risultate ammissibili a finanziamento, è emerso che gli interventi proposti dai soggetti richiedenti insistono su strutture sportive che, per caratteristiche strutturali e per localizzazione geografica, rivestono carattere esclusivamente locale e, pur trattandosi di misure contributive che portano effettivamente vantaggi economici ai soggetti finanziabili, tale misura non incide sull'alterazione degli scambi e, inoltre, i beneficiari non svolgono un'attività economica in quanto non offrono beni o servizi su un mercato né l'eventuale corrispettivo che ricevono non rappresenta una retribuzione per l'attività svolta, pertanto gli interventi contributivi a favore dei soggetti elencati nell'allegato A al presente atto, non si configurano come aiuto di Stato;

Ritenuto quindi di approvare gli allegati documenti, che recano rispettivamente la graduatoria degli interventi ammissibili a contributo (Allegato A) e l'elenco degli interventi non ammissibili a contributo (Allegato B);

Visti:

- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modifiche e integrazioni;

- il D.P.Reg. n. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004, con cui è stato emanato il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Bando citato in premessa, sono approvati nei testi allegati sub A e B al presente decreto quali parti integranti e sostanziali:

- a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, degli interventi da finanziare, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, nonché degli interventi ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse (Allegato A);
- b) l'elenco degli interventi non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità (Allegato B).

2. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2 del Bando medesimo, la pubblicazione della graduatoria nel sito web istituzionale della Regione vale come comunicazione di assegnazione ai soggetti i cui interventi sono stati ammessi a finanziamento e, decorsi cinque giorni lavorativi per il Servizio dalla pubblicazione, in mancanza di comunicazione contraria da parte del singolo assegnatario, il contributo si intende accettato mentre in caso di comunicazione contraria da parte di uno o più singoli assegnatari, si procederà allo scorrimento della graduatoria.

3. Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, la graduatoria ha validità sino al 31 dicembre 2025; durante il periodo di validità della graduatoria, gli effetti dell'inserimento nella medesima cessano e si considerano come mai prodotti se, per causa imputabile al soggetto il cui intervento è stato ritenuto ammissibile a contributo, non interviene il decreto di concessione nei termini e nelle forme previsti dal Bando stesso.

4. Ai sensi dell'articolo 7, comma 7 del Bando, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo soggetto richiedente, non finanziato o finanziato solo parzialmente.

5. Il presente decreto, comprensivo degli allegati, sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione.

Trieste

IL DIRETTORE CENTRALE
dott.ssa Anna Del Bianco
firmato digitalmente

Responsabile del procedimento: dott. Emanuele Giassi